

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di replica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione

COM(2004) 341 def. — 2004/0117 (COD)

(2005/C 221/17)

Il Consiglio, in data 14 maggio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 157 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 gennaio 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore J. PEGADO LIZ.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 9 febbraio 2005, nel corso della 414a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 73 voti favorevoli e 2 voti contrari.

1. Sintesi della proposta di raccomandazione

1.1 Con la proposta di raccomandazione in oggetto ⁽¹⁾, che riguarda il contenuto dei servizi audiovisivi e di informazione e comprende tutte le forme di diffusione, dalla radiodiffusione a Internet, si intende dar seguito al secondo rapporto di valutazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana ⁽²⁾.

1.2 I motivi determinanti invocati per giustificare la necessità della nuova raccomandazione sono i seguenti: da un lato, le sfide poste dai recenti sviluppi tecnologici, tra cui risaltano l'aumento della potenza di calcolo e della capacità di memoria dei computer e la possibilità di distribuire contenuti, quali video sui telefoni cellulari di terza generazione ⁽³⁾, offerta dalle tecnologie a banda larga; dall'altro, le preoccupazioni manifestate dai cittadini in generale e, in particolare, dai genitori e dagli educatori, dall'industria e dalle autorità di regolamentazione riguardo alla proliferazione di contenuti e comportamenti illeciti, nocivi e indesiderabili in tutte le forme di diffusione a distanza, dalla radiodiffusione a Internet.

1.3 Benché la Commissione abbia facoltà di formulare raccomandazioni in questo settore, escluso dall'ambito dell'armonizzazione legislativa, quando lo reputi necessario per garantire il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune, ha preferito, in questo caso, coinvolgere direttamente il Consiglio e il Parlamento europeo nella formulazione e adozione della raccomandazione all'esame.

Dato che l'obiettivo della raccomandazione è quello di contribuire allo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana, la Commissione reputa che l'allargamento del dibattito pubblico, che è conseguenza dell'intervento del Parlamento europeo, da un lato, e del coinvolgimento degli Stati membri in sede di Consiglio, dall'altro, sono garanzia del fatto che tale obiettivo sarà conseguito più facilmente. A tal fine la Commissione propone che la base giuridica per l'adozione della raccomandazione sia l'articolo 157 del Trattato CE.

1.4 L'intenzione della Commissione è che il Parlamento europeo e il Consiglio raccomandino agli Stati membri la creazione di condizioni giuridiche o di altro tipo atte a favorire l'instaurarsi di un clima di cooperazione che incoraggi lo sviluppo dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione.

A tal fine, specifica quattro tipi di misure destinate a:

⁽¹⁾ Doc. COM(2004) 341 def. del 30 aprile 2004.

⁽²⁾ Raccomandazione 98/560/CE pubblicata nella GU L 270 del 7.10.98; sulla relativa proposta il Comitato ha emesso il suo parere il 29 aprile 1998 (CES 626/98 - relatrice: Jocelyn Barrow). Il secondo rapporto di valutazione corrisponde al doc. COM(2003) 776.

⁽³⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione «Connettere l'Europa ad alta velocità: sviluppi recenti nel settore delle comunicazioni elettroniche» (COM(2004) 61 def.) e il relativo parere del Comitato (GU C 120 del 20.5.2005, relatore: McDonogh); cfr. altresì la comunicazione della Commissione «Servizi mobili a banda larga» (COM(2004) 447 del 30 giugno 2004).

- a) garantire l'esistenza di un diritto di replica in tutti i mezzi di comunicazione, compreso Internet, senza pregiudizio della possibilità di adattare la maniera in cui tale diritto è esercitato alle particolarità di ciascun tipo di mezzo di comunicazione;
- b) incentivare i minori a un utilizzo responsabile dei nuovi servizi audiovisivi e d'informazione in linea, segnatamente tramite una maggiore sensibilizzazione dei genitori, degli educatori e degli insegnanti riguardo al potenziale dei nuovi servizi e alla possibilità di renderli sicuri per i minori, in particolare attraverso l'alfabetizzazione mediatica o programmi educativi in questo settore;
- c) facilitare l'identificazione di contenuti e servizi di qualità destinati ai minori e l'accesso agli stessi, segnatamente mettendo a disposizione strumenti di accesso negli istituti d'insegnamento e nei luoghi pubblici;
- d) incoraggiare il settore ad evitare e a combattere ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza o l'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni, su handicap, sull'età o sulla tendenza sessuale in tutti i mezzi di comunicazione.

1.5 Inoltre, secondo la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio devono raccomandare alle industrie e alle parti interessate:

- a) di mettere a punto iniziative volte a facilitare un maggiore accesso dei minori ai servizi audiovisivi e d'informazione, con garanzie di sicurezza e controllo dei contenuti dei programmi, evitando al contempo contenuti potenzialmente nocivi; di sviluppare inoltre misure di armonizzazione «dal basso verso l'alto» mediante la collaborazione tra gli organismi di autoregolamentazione e di coregolamentazione degli Stati membri, nonché tramite lo scambio di buone pratiche relativamente a questioni quali un sistema di simboli descrittivi comuni che aiuti gli spettatori a valutare il contenuto dei programmi;
- b) di evitare e combattere qualsiasi forma di discriminazione e promuovere un'immagine diversificata e realistica delle possibilità ed attitudini delle donne e degli uomini nella società.

1.6 L'allegato della proposta comprende orientamenti indicativi per l'attuazione, a livello nazionale, di misure dirette a assicurare il diritto di replica in tutti i mezzi di comunicazione, tra le quali si distinguono:

- legittimazione all'esercizio del diritto indipendente dalla nazionalità,
- termini sufficienti per l'esercizio del diritto,
- possibilità di una tutela giurisdizionale.

2. Antecedenti della proposta

2.1 La problematica della protezione dei minori contro contenuti nocivi e quella dell'esercizio del diritto di replica nelle trasmissioni televisive appare per la prima volta nel diritto comunitario nella direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE)⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997⁽⁵⁾ (la cosiddetta TV senza frontiere).

2.2 Nondimeno, come ricorda la Commissione, il primo testo comunitario inteso a introdurre una regolamentazione dei contenuti dei servizi audiovisivi e di informazione, è stata la raccomandazione del 24 settembre 1998, nella quale, sempre in linea con le considerazioni riportate nel «Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione» del 16 ottobre 1996⁽⁶⁾ e con le conclusioni della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi e degli Stati membri del 17 febbraio 1997 relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet⁽⁷⁾, si avanzavano una serie di raccomandazioni agli Stati membri, all'industria e alle parti interessate perché, in sostanza, attraverso l'autoregolamentazione creassero un clima di fiducia che incentivasse lo sviluppo dei servizi audiovisivi e di informazione, assicurando un elevato livello di protezione dei minori e della dignità umana.

⁽⁴⁾ Direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE), GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

⁽⁶⁾ COM(96) 483 def.; al riguardo, cfr. il parere del Comitato (relatrice: Jocelyn Barrow) pubblicato nella GU C 287 del 22.9.1997, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU C 70 del 6.3.1997.

2.3 Il Comitato nel suo parere del 29 aprile 1998 ⁽⁸⁾ in merito alla summenzionata raccomandazione, dopo aver richiamato l'attenzione su vari aspetti fondamentali relativi ai principi, alla natura, alla portata, all'ambito e al contenuto di qualsiasi regolamentazione mirante ad un'effettiva protezione dei minori e della dignità umana nei mezzi di comunicazione audiovisiva, concludeva, in sintesi, suggerendo un approccio armonizzato e integrato a livello internazionale, della regolamentazione relativa ai servizi audiovisivi, mettendo in evidenza gli aspetti dei sistemi di classificazione e dei software di filtro dei contenuti, della chiarificazione delle questioni della responsabilità per i contenuti illeciti e nocivi; esso raccomandava inoltre iniziative di educazione e sensibilizzazione dei genitori, degli educatori e degli insegnanti, invocando una maggiore cooperazione e un miglior coordinamento tra le organizzazioni europee e internazionali e proponendo la creazione di un quadro europeo o, preferibilmente, internazionale, di codici di condotta, di direttive e misure di base per un'adeguata protezione dei minori e della dignità umana.

2.4 Dopo questo primo testo, sono state diverse le iniziative che, rispondendo alle stesse preoccupazioni, sono state sviluppate a livello comunitario dal Consiglio e dalla Commissione ⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ GU C 214 del 10.7.1998, (relatrice: Jocelyn Barrow).

⁽⁹⁾ Tra le più importanti si rilevano:

- a) **la decisione n. 276/1999/CE del 25 gennaio 1999** che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, in particolare nel settore della protezione dei minori (in GU L 33 del 6.2.1999, modificata dalla decisione 1151/2003/CE del 16 giugno 2003 in GU L 162 dell'1.7.2003, che ha prorogato per 2 anni il piano di azione);
- b) **la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 1999**, «Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale», in cui si afferma che lo sviluppo del quadro normativo dovrà garantire una protezione efficace degli interessi generali della società, in particolare la libertà di espressione e il diritto di replica, la protezione degli autori e delle loro opere, il pluralismo, la difesa dei consumatori, la protezione dei minori e della dignità umana, nonché la promozione della diversità linguistica e culturale, COM(1999) 657 def.;
- c) **le conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 1999** sulla protezione dei minori nello sviluppo dei servizi audiovisivi digitali, in cui si sottolinea la necessità di adattare e completare i sistemi di protezione dei minori contro i contenuti audiovisivi nocivi, alla luce del progresso tecnico, dell'evoluzione sociale e degli sviluppi del mercato (in GU C 8 del 12.1.2000);
- d) **la direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000** relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico), che contiene disposizioni rilevanti per la protezione dei minori e della dignità umana, in particolare all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), in cui si afferma che gli Stati membri e la Commissione devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana. (in GU L 178 del 17.7.2000);
- e) **la comunicazione della Commissione** (COM(2000) 890 def. - relatore: Dantin) «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica - «eEurope» in cui si elenca una serie di misure legislative e non legislative dirette a reagire contro le violazioni della riservatezza, i contenuti illeciti, l'accesso non autorizzato, il sabotaggio e la proprietà intellettuale e la proposta di decisione-quadro del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione che le ha fatto seguito (COM(2002) 173 def. del 19 aprile 2002) e parere CESE del 28 novembre 2001, in GU C 48 del 21.2.2002 in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo» (relatore: Retureau);
- f) **il rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998** riguardante la protezione dei minori e della dignità umana, nel quale si riferiscono risultati incoraggianti dell'applicazione della raccomandazione, ma si segnala anche la necessità di un maggior coinvolgimento degli utenti e di un periodo di tempo più esteso per permettere l'applicazione completa della raccomandazione (COM(2001) 106 def. del 27 febbraio 2001), elementi messi in rilievo nelle conclusioni del Consiglio del 23 luglio 2001 in merito al rapporto di valutazione della Commissione relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio riguardante la protezione dei minori e della dignità umana (in GU C 213 del 31.7.2001);
- g) **la quarta relazione della Commissione in applicazione della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere»**, approvata il 6 gennaio 2003, il cui allegato, con il programma di lavoro per il riesame della direttiva, comprendeva la realizzazione di una consultazione pubblica che ha affrontato, tra l'altro, le problematiche della protezione dei minori e del diritto di replica (COM(2002) 778 def. del 6 gennaio 2003). La consultazione pubblica si è basata sui documenti di riflessione pubblicati nel sito Internet della Commissione (http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/review-twff2003/consult_en.htm);
- h) **il secondo rapporto di valutazione relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998**, già citato, approvato il 12 dicembre 2003, nel quale si analizzano criticamente le misure adottate dagli Stati membri e a livello dell'Unione europea;
- i) **la comunicazione della Commissione «Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva»**, nella quale si enunciano le priorità della politica comunitaria di regolamentazione a medio termine per il settore in questione nel quadro di un'Europa allargata e in cui, dando seguito alle preoccupazioni espresse nel processo di consultazione pubblica di revisione della direttiva Televisione senza frontiere, la Commissione menziona la necessità di un aggiornamento della raccomandazione relativa alla protezione dei minori e della dignità umana incentrato sullo sviluppo di modelli di autoregolamentazione e coregolamentazione per quanto riguarda in particolare l'ambiente on-line, in modo da contribuire al rispetto effettivo dei principi di protezione dei minori e dell'ordine pubblico e annuncia che adotterà l'idea di un diritto di replica da applicare a tutti i mezzi di comunicazione, che potrebbe essere inserita nella raccomandazione relativa alla protezione dei minori e della dignità umana (COM(2003) 784 def. del 15 dicembre 2003);
- j) la recente **proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio** che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line incentrato questa volta sugli utenti finali, soprattutto genitori, educatori e bambini (COM(2004) 91 def. del 12 marzo 2004).

2.5 Anche il Comitato, dal canto suo, ha sviluppato varie iniziative ispirate alle stesse preoccupazioni. Tra queste si distinguono:

- a) il parere sul tema «Programma di protezione dei minori su Internet» ⁽¹⁰⁾;
- b) il parere in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale» ⁽¹¹⁾;
- c) i pareri in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che adotta un piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet» (decisione 276/1999/CE) e in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali» (decisione 1151/2003/CE), (rispettivamente doc. COM(1998) 518 def. e COM(2002) 152 def.) ⁽¹²⁾;
- d) il parere in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie *on-line*» (doc. COM(2004) 91 def. del 12 marzo 2004) ⁽¹³⁾;

alle cui osservazioni e raccomandazioni si rinvia.

3. Osservazioni generali

3.1 Il CESE si congratula con la Commissione per aver assunto l'iniziativa di approfondire e sviluppare la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998, alla luce dei risultati del secondo rapporto di valutazione della sua applicazione, in aspetti essenziali come la protezione dei minori e della dignità umana, la lotta alle discriminazioni sociali in qualsiasi forma e la garanzia dell'esistenza di un diritto di replica in tutti i rami della comunicazione, compreso Internet.

3.2 Il Comitato è consapevole del fatto che, al momento, il Trattato non attribuisce all'Unione europea competenza nel settore dell'armonizzazione legislativa nel campo audiovisivo, ma non può fare a meno di deplorare questa realtà e raccomandare che tale situazione sia oggetto di riflessione nella prossima revisione dei Trattati.

3.3 Il Comitato non può non considerare anomalo il fatto che sia necessario invocare, come motivo determinante per la protezione dei minori e della dignità umana, della difesa dell'onore e della riservatezza nei mezzi di comunicazione nell'Unione europea, in presenza dell'apertura totale delle frontiere resa possibile dalla direttiva TV senza frontiere, non i diritti della persona in quanto tali, ma «lo sviluppo della competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione». La tutela di questo nucleo di diritti fondamentali del cittadino non può avere il carattere puramente strumentale della realizzazione dell'obiettivo di sviluppo del mercato audiovisivo.

3.4 Il Comitato riconosce che, con le menzionate limitazioni giuridiche, la miglior forma per proseguire l'approfondimento delle materie in questione è la raccomandazione formulata dalla Commissione e approva la scelta della base giuridica suggerita dalla Commissione per la raccomandazione in esame (articolo 157 del Trattato CE); tale base giuridica è identica, del resto, a quella utilizzata nella raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana ⁽¹⁴⁾, che viene appunto completata dalla presente proposta di raccomandazione e dalla decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) ⁽¹⁵⁾.

3.5 Il Comitato ribadisce quanto espresso nel parere ⁽¹⁶⁾ in merito alla «Proposta di raccomandazione del Consiglio concernente la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione», nel senso che l'industria europea dei servizi audiovisivi e di informazione potrà sviluppare appieno il suo potenziale solo in un clima di fiducia, il quale, a sua volta, potrà essere creato soltanto garantendo la protezione dei minori e della dignità umana.

⁽¹⁰⁾ GU C 48 del 28.2.2002, (relatrice: Ann Davison).

⁽¹¹⁾ GU C 14 del 6.1.2001 (relatori: Morgan e Carroll).

⁽¹²⁾ GU C 214 del 10.7.1998 (relatrice: Drijfhout-Zweijtzter) GU C 73 del 26.3.2003 (relatrice: Ann Davison).

⁽¹³⁾ GU C 157 del 28.6.2005.

⁽¹⁴⁾ GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

⁽¹⁵⁾ GU L 13 del 17.1.2001, pag. 35. Cfr. a questo proposito, la recente proposta di decisione relativa al programma MEDIA 2007, COM(2004) 470 def. del 14 luglio 2004 e il parere CESE in corso di elaborazione da parte del relatore del presente parere.

⁽¹⁶⁾ GU C 214 del 10.7.1998, pag. 25.

3.6 Il Comitato riafferma anche che, a suo parere, solo con un approccio armonizzato e integrato a livello internazionale alla regolamentazione relativa ai servizi audiovisivi sarà possibile applicare efficacemente eventuali misure di protezione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti dei sistemi di classificazione e dei software filtro dei contenuti e della chiarificazione delle questioni della responsabilità per contenuti illeciti e nocivi; per tale motivo invoca di nuovo una maggiore cooperazione e un miglior coordinamento tra le organizzazioni europee e internazionali e rinnova la sua proposta di creazione di un quadro internazionale di codici di condotta, direttive e misure di base per la protezione adeguata dei minori e della dignità umana.

3.7 Il Comitato richiama in particolare l'attenzione sulla definizione del concetto di dignità umana che consta dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e che è parte integrante del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (articolo I-2) e sul fatto che, nell'ambito della proposta in esame, tale concetto corrisponda esattamente alla nozione e al contenuto che esso ha nella Carta.

3.8 Il Comitato ritiene che l'effettiva protezione dei minori e della dignità umana nel contesto dello sviluppo tecnologico dell'industria dei servizi audiovisivi e di informazione richieda, segnatamente, la promozione dell'alfabetizzazione mediatica «così da consentire ai consumatori di utilizzare i mezzi di informazione orientandosi in base a criteri sociali e di sviluppare un'adeguata capacità di giudizio» ⁽¹⁷⁾.

3.9 Nel settore specifico di Internet, il Comitato considera essenziale l'articolazione di politiche e misure che promuovano l'alfabetizzazione mediatica e la sicurezza nell'uso da parte dei minori, sottoscrivendo così, le conclusioni del Forum europeo sui contenuti illeciti organizzato dal Consiglio d'Europa il 28 novembre ⁽¹⁸⁾.

3.10 Il Comitato ribadisce il suo appoggio alle pratiche di autoregolamentazione, quando si rivelano efficaci, e sottolinea l'importanza del ricorso a modelli di coregolamentazione, in quanto appaiono particolarmente efficaci ai fini dell'applicazione delle regole per la protezione dei minori, come si dice espressamente nella comunicazione della Commissione «Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva» del 15 dicembre 2003 ⁽¹⁹⁾.

3.11 Senza che ciò pregiudichi l'importanza decisiva e strutturale di iniziative volte a promuovere l'alfabetizzazione mediatica, il Comitato vede con favore l'eventuale fissazione di criteri comunitari per la descrizione e l'individuazione dei contenuti audiovisivi riservando tuttavia la valutazione dei contenuti al livello nazionale o regionale e vegliando al rispetto delle specificità culturali.

3.12 Il Comitato esprime il proprio sostegno al complesso delle innovazioni e degli sviluppi, molto positivi, della nuova iniziativa della Commissione; rispetto alla sua precedente raccomandazione si tratta di progressi significativi, tra cui vanno sottolineati:

- a) il riferimento, nella parte I, punto 2, primo trattino, all'alfabetizzazione mediatica e ai programmi educativi;
- b) nella parte I, punto 3, l'appello positivo a «combattere» qualsiasi forma di discriminazione, al di là dell'idea puramente passiva di evitare tale discriminazione;
- c) nella parte II, punto 1, l'idea di un'armonizzazione «dal basso verso l'alto» mediante la collaborazione tra gli organismi di autoregolamentazione e di coregolamentazione degli Stati membri, nonché tramite lo scambio di buone pratiche relativamente a questioni, quali un sistema di simboli descrittivi comuni che aiuti a valutare il contenuto dei programmi, e, soprattutto;
- d) la raccomandazione di sancire un «diritto di replica» in tutti i mezzi di comunicazione, compreso Internet, accettando che tale diritto possa essere applicato anche al contenuto delle pubblicazioni/trasmissioni delle istituzioni comunitarie.

3.13 Il Comitato ritiene, tuttavia, che sarebbe stato possibile andare ancora oltre nella direzione raccomandata, come indica qui di seguito.

⁽¹⁷⁾ Punto 14 della risoluzione del Parlamento europeo sul rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana (COM(2001) 106).

⁽¹⁸⁾ *European Forum on Harmful and Illegal Cyber Content: Self-Regulation, User Protection and Media Competence*. Palazzo dei Diritti dell'uomo, Strasburgo, 28 novembre 2001.

⁽¹⁹⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva», COM(2003) 784 def. del 15 dicembre 2003; cfr. anche il progetto preliminare riveduto di relazione informativa «La situazione attuale della coregolamentazione e della autoregolamentazione nel mercato unico» (INT/204, del 16 novembre 2004 - relatore: Vever).

4. Osservazioni particolari

4.1 *La protezione dei minori*

4.1.1 Non soltanto i minori, ma anche altri tipi di pubblico, più sensibili o più vulnerabili, come le persone anziane o coloro che soffrono di handicap psichici, necessitano di una protezione speciale di fronte a certi contenuti nocivi e pregiudizievoli, caratterizzati in particolare da violenza, pornografia o pedofilia; per tale ragione anche queste categorie di pubblico dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito della raccomandazione.

4.1.2 Vari aspetti riguardanti la protezione dei minori, sollevati dal Comitato nel parere in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie *on-line*»⁽²⁰⁾, vanno considerati come raccomandazioni auspicabili da rivolgere agli Stati membri e da incorporare nella proposta di raccomandazione; sono aspetti riguardanti per esempio:

- a) una maggiore formazione e informazione sugli strumenti atti a garantire una maggiore sicurezza nell'uso di Internet;
- b) la responsabilizzazione dei fornitori di spazi e di accessi (*provider*) e il loro obbligo di recepire immediatamente qualsiasi decisione di un'autorità legittima che ordini la cessazione della trasmissione di programmi o di contenuti illeciti, nocivi o pregiudizievoli;
- c) l'incoraggiamento e il sostegno allo sviluppo di *hot-line*, di tecnologie di filtro, di classificazione di contenuti, di misure di lotta contro le spam (invio di messaggi pubblicitari di posta elettronica) e lo spim (spam inviato tramite Instant Messenger);
- d) la responsabilizzazione degli autori di software di accesso a Internet e di sistemi operativi di server in tema di salvaguardia dei sistemi venduti contro gli attacchi dei virus, con l'obbligo di offrire strumenti facilmente utilizzabili e accessibili di lotta antivirus;
- e) l'applicazione di sistemi di identificazione dei contenuti nocivi e pregiudizievoli e di informazione su di essi e il ritiro di tutti i contenuti di carattere razzista, xenofobo o di quelli che facciano apologia di reato, che incitino alla violenza o all'odio.

4.1.3 La particolare preoccupazione manifestata in relazione all'uso di Internet non deve tuttavia essere interpretata come il segno di un'attenzione inferiore verso tutti i mezzi di comunicazione tradizionali, in special modo la radiodiffusione e la telediffusione, nel cui ambito offese gravi a pubblici sensibili, soprattutto al pubblico costituito dai minori, devono essere oggetto di interventi specifici sia per mezzo di un'autoregolamentazione che di una regolamentazione imposta.

4.2 *La protezione della dignità umana*

4.2.1 La difesa della dignità umana nei mezzi di comunicazione non può limitarsi al divieto di qualsiasi forma di discriminazione. Anche la diffusione di contenuti che possano mettere in pericolo la riservatezza dei dati concernenti la vita privata o i diritti fondamentali di chiunque, se il loro impatto sociale lo giustifichi, devono essere oggetto di riflessione da parte delle autorità nazionali competenti.

4.2.2 In questa sede, inoltre, vanno rivolte agli stati membri le seguenti raccomandazioni:

- a) devono incoraggiare i mezzi di comunicazione ad adottare regole deontologiche precise e concrete allo scopo di assicurare il rispetto dovuto della riservatezza (*privacy*);
- b) devono incitare i mezzi di comunicazione a creare organi di autoregolamentazione davanti ai quali le vittime di violazioni della *privacy* e della dignità umana possano presentare le loro denunce;

⁽²⁰⁾ Cfr. nota 13.

- c) devono creare organi indipendenti, anche di natura giudiziaria, per l'esame di questo tipo di denunce se i meccanismi di autoregolamentazione si rivelassero inefficaci;
- d) devono istituire un diritto all'indennizzazione dei danni materiali e morali con una doppia funzione: una funzione di compensazione per le vittime e di dissuasione per i responsabili di violazioni gravi e sistematiche alla privacy e alla dignità delle persone;
- e) devono monitorare la diffusione di contenuti che possano costituire violazioni della privacy, della dignità umana e dei diritti fondamentali.

4.3 Il diritto di replica

4.3.1 Oltre a un diritto di replica va sancito, con lo stesso ambito generale e nelle stesse condizioni previste per esso, un diritto di rettifica come risposta a contenuti falsi, inesatti o meno rigorosi, che incidano sui diritti di una persona.

4.3.2 Va espressamente menzionato il fatto che il diritto di replica può essere assicurato non solo per via legislativa, ma anche mediante il ricorso a misure di coregolamentazione e autoregolamentazione.

4.3.3 nell'allegato andrebbero incluse disposizioni relative:

- a) all'identificazione precisa e tassativa dei casi in cui può essere rifiutata la pubblicazione della replica o della rettifica (analogamente a quanto previsto nella risoluzione 74/26 del Consiglio d'Europa), e del breve termine concesso per l'esercizio di tale rifiuto;
- b) al principio secondo cui la replica deve ricevere un trattamento che garantisca una visibilità equivalente a quella della pubblicazione/diffusione a cui si risponde, ottenendo uno spazio di pubblicazione e un tipo di diffusione identico;
- c) al principio della gratuità dell'esercizio di replica o rettifica.

4.3.4 Nel primo trattino dell'allegato, laddove si dice «*indipendentemente dalla nazionalità*», si dovrà aggiungere «*e dalla residenza*».

5. Osservazioni finali

5.1 Il comitato, ribadendo il suo apprezzamento per la proposta di raccomandazione in esame, con le riserve segnalate nel capitolo delle «Osservazioni particolari», e tenendo conto del fatto che l'innovazione e il progresso tecnologico daranno origine a nuove sfide in termini qualitativi e quantitativi, propone che in aggiunta sia prevista la realizzazione di una valutazione d'impatto della raccomandazione sugli Stati membri, sull'industria e sulle altre parti interessate, trascorsi quattro anni dalla sua adozione.

5.2 Tenuto conto del processo di valutazione menzionato al punto precedente, il Comitato propone la creazione di un Osservatorio che abbia per compito la rilevazione sistematica delle misure promosse dagli Stati membri, dall'industria e dalle parti interessate nell'attuazione della raccomandazione in esame.

Bruxelles, 9 febbraio 2005.

La Presidente
del Comitato economico e sociale
europeo
Anne-Marie SIGMUND